



Termine di referendum: 7 aprile 2018 (1° giorno feriale: 9 aprile 2018)

Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni)

Modifica del 15 dicembre 2017

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 aprile 2015¹,
decreta:*

I

Il Codice civile² è modificato come segue:

Art. 314c

5. Diritti di
avviso

¹ Quando l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne pare minacciata, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione dei minori.

² Se l'avviso è nell'interesse del minorenne, anche le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale³ possono avvisare l'autorità di protezione dei minori. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.

Art. 314d

6. Obblighi di
avviso

¹ Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale⁴, le seguenti persone sono tenute ad avvisare l'autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed esse non possono rimediare nell'ambito della loro attività:

1 FF 2015 2751
2 RS 210
3 RS 311.0
4 RS 311.0

1. i professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell'accudimento, dell'educazione, della formazione, della consulenza sociale, della religione e dello sport che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni;
 2. le persone che apprendono nello svolgimento di un'attività ufficiale che un minorente versa in tali condizioni.
- ² Adempie l'obbligo di avviso pure chi avvisa il proprio superiore.
- ³ I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

Art. 314e

7. Collaborazione e assistenza amministrativa

¹ Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. L'autorità di protezione dei minori prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.

² Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale⁵ possono collaborare senza farsi previamente liberare dal segreto professionale. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.

³ Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale sono tenute a collaborare se sono state autorizzate a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell'autorità di protezione dei minori, l'autorità superiore o l'autorità di vigilanza le ha liberate dal segreto professionale. È fatto salvo l'articolo 13 della legge del 23 giugno 2000⁶ sugli avvocati.

⁴ Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.

Art. 443 cpv. 2 e 3

² Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l'autorità di protezione degli adulti se non può rimediarsi nell'ambito della sua attività. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.

³ I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

⁵ RS 311.0

⁶ RS 935.61

Art. 448 cpv. 2

² I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, i chiropratici e gli psicologi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su loro richiesta o su richiesta dell'autorità di protezione degli adulti, l'autorità superiore o l'autorità di vigilanza li ha liberati dal segreto professionale.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2017

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2017

Il presidente: Dominique de Buman

La presidente: Karin Keller-Sutter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2017⁷

Termine di referendum: 7 aprile 2018

⁷ FF 2017 ...

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale⁸

Art. 321 n. 3

3. Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sul diritto di avvisare un'autorità e di collaborare con la stessa, sull'obbligo di dare informazioni a un'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio.

Art. 364

Abrogato

2. Codice di procedura penale⁹

Art. 75 cpv. 2 e 3

² Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.

³ Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.

Art. 168 cpv. 1 lett. g

¹ Hanno facoltà di non deporre:

- g. il tutore o il curatore dell'imputato.

⁸ RS 311.0

⁹ RS 312.0

3. Legge federale del 23 marzo 2007¹⁰ concernente l'aiuto alle vittime di reati

Art. 11 cpv. 3

³ Se l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale.

4. Legge federale del 9 ottobre 1981¹¹ sui consultori di gravidanza

Art. 2 cpv. 1, terzo periodo

¹ ... Nei rapporti con l'autorità di protezione dei minori si applicano gli articoli 314c capoverso 2 e 314e capoversi 2 e 3 del Codice civile¹².

¹⁰ RS 312.5

¹¹ RS 857.5

¹² RS 210

